

Special Assist

Fiscal
Assist
2014



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE
LEGGE N. 13 DEL 21/2/14
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE
N. 149 DEL 28 DICEMBRE 2013
“ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI
PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITÀ DEI PARTITI E DISCIPLINA
DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE
INDIRETTA IN LORO FAVORE”
(G.U. N.47 DEL 26/2/14)
ENTRATA IN VIGORE 27/02/14

*** LE MODIFICHE SONO IN CORSIVO**

Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici Dettate nuove misure per le detrazioni connesse alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici; le nuove norme si applicano a decorrere dal 2014. <i>Persone fisiche- sono ammesse in detrazione dall'Irpef le erogazioni liberali in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro (o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici) nella misura del 26% per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.</i> Può essere detratto dall'Irpef, inoltre, il 75% delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti con un massimo di 750 euro per ciascuna annualità (per persona). Soggetti Ires (art. 73, co. 1, lettere a) e b), Tuir - possono detrarre, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, il 26% delle erogazioni liberali in denaro per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. Sono esclusi gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri <i>nonché le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché le società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.</i> Per poter usufruire delle detrazioni suddette il versamento delle erogazioni deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 d.lgs. n. 241/1997 o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione, l'identificazione del soggetto erogante e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento dei controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. <i>A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del Tuir.</i>	Art. 11 (Modificato)
---	--

Sono soggetti a Imu gli immobili dei partiti politici Modificato l'art. 7, co. 1, d.lgs. n. 504/1992, relativo alle esenzioni dall'imposta municipale propria. In particolare, è stato stabilito che sono esenti dall'Imu gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lettera c), Tuir - fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile - destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.	<i>Art. 11-bis (Le novità in sede di conversione)</i>
Destinazione volontaria del 2 per mille dell'Irpef <i>A partire dalla dichiarazione dei redditi 2013 ciascun contribuente potrà destinare il 2 per 1.000 della propria Irpef a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro previsto dal D.L. n. 149/2013.</i> <i>Le destinazioni sono stabilite mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, in cui il contribuente può indicare un solo partito politico cui destinare il 2 per mille.</i> <i>Per il primo anno di applicazione delle disposizioni con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite:</i> • <i>la scheda per la destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;</i> • <i>le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'8 e del 5 per mille.</i>	<i>Art. 12 (Modificato)</i>
Abrogazione delle precedenti disposizioni che prevedevano le detrazioni per erogazioni a partiti politici A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1-bis, e all'art. 78, comma 1, Tuir che prevedevano le detrazioni per persone fisiche e soggetti Ires per le erogazioni liberali ai partiti politici.	<i>Art. 14, co. 5 (Le disposizioni confermate)</i>